

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. R.G. 1/2020

Il Tribunale Fallimentare, riunito nella camera di consiglio del giorno 15/04/2020 nelle persone di:

Sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art.169-bis Legge Fall. depositata da col ricorso ex art. 161 comma VI Legge Fall.;
instaurato il contraddittorio con gli interessati

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso per concordato preventivo con riserva n. R.G. 1/2020 presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 Legge Fall., in data 30/03/2020, oltre a chiedere la concessione di un termine per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 e 3 Legge Fall, ha chiesto all'intestato tribunale l'autorizzazione a sospendere per 60 giorni, ai sensi dell'art.169-bis Legge Fall., l'efficacia dei seguenti contratti: 2.1) atto di affitto di azienda stipulato con scrittura privata in data 27 aprile 2017, autenticata dal Notaio E. Giordano di Campobasso, rep. n. 24496, registrata a Campobasso il successivo 26 maggio 2017 al n.1261, serie T; 2.2) contratto stipulato in data 1 agosto 2018 con di apertura di credito in conto corrente per anticipi a tutt'oggi utilizzata per complessivi € 186.889,60, a seguito dell'anticipazione integrale dell'importo della fattura n. 112/04 del 31 dicembre 2019 e, parziale, della fattura n.102/04 del 3 novembre 2019, emesse nei confronti della Prefettura di Campobasso, in esecuzione della convenzione n.47725, sottoscritta il 2 agosto 2016, per la gestione del servizio di accoglienza in favore dei migranti e successive proroghe tecniche; 2.3) contratti in strumenti finanziari derivati OTC sui tassi d'interesse (*interest rate swap*) nn. 19344036 e 23073559, stipulati tra la società e
rispettivamente, il 22 marzo 2016 ed il 30 giugno 2017.

Con decreto depositato in data 17/4/2020 il Tribunale Fallimentare, ritenuto che il procedimento finalizzato alla pronuncia di autorizzazione alla sospensione del contratto, per quanto deformatizzato, imponga la preliminare ed ineludibile instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, alle quali deve essere riconosciuto il diritto di esporre in contraddittorio le proprie eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento



della richiesta, ha assegnato ai terzi controinteressati in ordine alla richiesta di autorizzazione alla sospensione dei contratti in essere

termine perentorio di giorni 10 per depositare telematicamente memorie autorizzate.

Con memoria autorizzata depositata in data 28/4/2020 si è opposta alla richiesta di sospensione ex art. 169 bis Legge Fall. formulata dalla società istante chiedendo: 1) in via principale, di respingere la richiesta di sospensione dei contratti derivati sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 22/03/2016 e in data 30/06/2017 in quanto accessori ai due atti di rinegoziazione delle condizioni di contratto di mutuo fondiario sottoscritti in data 12/01/2016; conseguentemente, di riconoscere in prededuzione i differenziali maturati dopo la presentazione della domanda di concordato; 2) in via subordinata, ove dovesse essere dichiarata la sospensione e/o lo scioglimento dei contratti derivati descritti in narrativa, di riconoscere, ai sensi dell'art. 169 bis, comma 2, l.f., un indennizzo pari al valore del costo di estinzione dei medesimi (c.d. *mark to market*), rispettivamente pari, alla data del 31 marzo 2020, all'importo di € 37.382,00 per l'IRS del 22/03/2016 e all'importo di € 152.830,00 per l'IRS del 30/06/2017; 3) in ogni caso, di riconoscere la prededuzione con riferimento ai differenziali negativi per il cliente che siano maturati successivamente alla presentazione della domanda ex art. 161 l.f. e sino all'eventuale sospensione e/o scioglimento dei contratti; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.

Con memoria autorizzata depositata in data 29/4/2020 si è opposta alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del contratto di fitto d'azienda intercorso tra la deducendo come tale contratto non possa essere qualificato come "contratto in corso", così come richiesto dall'art. 169-bis L.F., trattandosi di contratto già risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in data antecedente (08.04.2020) alla pubblicazione (15.04.20 0) nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo avanzata dalla Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto al Tribunale adito: in via principale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda ex art. 169-bis L.F. e, per l'effetto, rigettarla integralmente, stante la già intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda ex art. 1456 c.c.; in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della richiesta di sospensione e, per l'effetto, rigettarla integralmente, stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 169-bis L.F.; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa istanza di sospensione, di accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla del diritto alla corresponsione di un indennizzo ex art. 169-bis L.F. in misura non inferiore al canone d'affitto mensile contrattualmente stabilito; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

2. Giova premettere come la disciplina di cui all'art. 169-bis Legge Fall., in quanto volta a favorire le soluzioni concordate della crisi di impresa consentendo all'imprenditore di sottrarsi, anche solo temporaneamente, all'esecuzione di disposizioni contrattuali non compatibili con le soluzioni di superamento della crisi prospettate nonchè ad evitare il maturare di ulteriori e diversi effetti pregiudizievoli quali il pagamento di debiti



concorsuali in violazione del principio di cristallizzazione del passivo al momento dell'apertura del concorso, è applicabile anche alla fase di concordato, stante la reversibilità degli effetti ed i caratteri di provvisorietà e fluidità della domanda proposta ex art. 161, comma 6, Legge Fall.

Come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, l'art. 169-bis l. fall. evidenzia una *ratio* convergente nel favorire l'accesso alla procedura di concordato ed a perseguire soluzioni non puramente liquidatorie o comunque più efficienti rispetto all'alternativa fallimentare; come tale, detta disposizione è compatibile anche con la fase preconcordataria, pur se normalmente essa darà luogo, precauzionalmente ed in relazione al materiale probatorio in quel momento presumibilmente censibile, ad un provvedimento di semplice sospensione e non di scioglimento del rapporto di cui dovrebbe altrimenti opinarsi la definitività o revocabilità (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Ravenna sez. fallimentare, 22/10/2014).

Tale posizione può ritenersi ormai granitica nella giurisprudenza di merito che, anche di recente, ha rilevato come *“è ammissibile la domanda di sospensione ex art.169 bis l.f. anche nella fase del cd concordato in bianco, e quindi anteriormente al provvedimento di ammissione, posto che la norma fa esclusivamente riferimento alla necessità di deposito – preventivo o contestuale - del ricorso di cui all’art. 161 l.f., nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma. La previsione normativa della sospensione dei contratti in corso di esecuzione è ammissibile anche durante la fase del concordato in bianco in quanto volta ad interrompere temporaneamente rapporti contrattuali potenzialmente non remunerativi e quindi consentire all’imprenditore di lavorare nella predisposizione del piano concordatario senza il rischio, o la certezza, di gravare la procedura di un significativo debito in prededuzione non bilanciato da utilità misurabili, ed quindi è funzionale allo scopo che il provvedimento sia adottato il prima possibile”* (Tribunale Bergamo, 20 Febbraio 2019), pur indicando, quale unica condizione di ammissibilità della richiesta, che l'imprenditore che propone istanza di sospensione dei contratti ex art.169 bis l.f. nella fase del concordato in bianco - in cui ancora non è prospettato il piano concordatario - debba delineare con chiarezza quantomeno gli elementi concreti che giustificano la richiesta.

Parimenti, si ritiene che non osti alla concessione del provvedimento di sospensione dei contratti neppure l'intenzione dell'imprenditore, palesata nel ricorso introduttivo ex art. 161 comma VI Legge Fall., di voler presentare entro il termine concesso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fall., essendo quest'ultimo, per espressa disposizione normativa, uno dei possibili esiti fisiologici della procedura preconcordataria.

3. Va rigettata la richiesta di sospensione del contratto di affitto di azienda stipulato con scrittura privata in data 27 aprile 2017, autenticata dal Notaio E. Giordano di Campobasso, rep. n. 24496, registrata a Campobasso il successivo 26 maggio 2017 al n.1261, serie T.

La _____ con la quale è stato instaurato il preventivo contraddittorio in merito alla richiesta di sospensione, ha dedotto l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di fitto d'azienda per avveramento della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in data antecedente alla pubblicazione nel registro delle imprese del deposito della domanda di concordato “in bianco”.



A sostegno di tale allegazione ha prodotto la comunicazione trasmessa alla data 8/4/2020, ovvero in data antecedente all'avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo presentata dalla (15.04.2020), con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della clausola espressa prevista all'art. 18 del contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra le parti.

Come noto, la clausola risolutiva espressa è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione risolutiva del contratto: attraverso la sua previsione le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali, così escludendo qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, n.29301: “*La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti*”). In conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola la parte che intende far valere l'inadempimento a scopo risolutorio è onerata di manifestare alla controparte la volontà di avvalersi della clausola e solo dal momento della ricezione di tale manifestazione di volontà il contratto potrà ritenersi automaticamente risolto. Pertanto, l'effetto risolutorio si determina mediante una fattispecie a formazione progressiva che si snoda nell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola e nella successiva dichiarazione di volersene avvalere. Maturata la fattispecie, l'eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine al conseguimento dell'effetto risolutivo, in ragione dell'operatività della clausola risolutiva espressa, sarà definita con sentenza di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione, ove ne siano integrativi i presupposti, e non costitutiva.

L'avveramento della clausola risolutiva espressa dedotta da _____ non può tuttavia essere accertato e dichiarato nella presente sede, presupponendo tale accertamento l'instaurazione di un autonomo giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Come rilevato dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, “*lo scioglimento del contratto autorizzato ai sensi dell'art. 169-bis legge fall. non incide su questioni attinenti al corretto adempimento del contratto nel periodo antecedente alla pronuncia di scioglimento, né, di conseguenza, sulla sussistenza o meno di profili risarcitori ricollegabili ad un pregresso inadempimento delle parti. Ogni questione relativa alla pregressa esecuzione del contratto pendente rimane, pertanto, di competenza esclusiva del giudice ordinario, dinanzi al quale ciascuna delle parti può avanzare pretese risarcitorie a prescindere dalla successiva autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell'art. 169-bis. legge fall. Il giudice chiamato a decidere sull'istanza ex art. 169-bis legge fall., non può valutare ed accertare la responsabilità contrattuale dei contraenti se non incidentalmente ai soli fini della fondatezza dell'istanza*” (Tribunale Monza, 25 Gennaio 2017).

Il Collegio adito, pur non potendo accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto del contratto, può tuttavia valutare incidentalmente la responsabilità dei contraenti solo ai fini della fondatezza dell'istanza di sospensione.

In tale ottica, il dedotto grave e reiterato inadempimento della _____ nel pagamento dei canoni mensili del fitto d'azienda, maturato in un periodo certamente antecedente rispetto alla crisi epidemiologica in atto e tale da indurre la società concedente ad avvalersi della



clausola risolutiva espressa, può essere debitamente valorizzato dal Collegio nella presente sede di deliberazione sull'istanza di autorizzazione alla sospensione.

La società istante ha dedotto che l'attività di gestione è a tutt'oggi, a causa dell'epidemia COVID 19 in atto, sostanzialmente ferma mentre dalle allegazioni della società concedente e dalla documentazione allegata alla memoria pare potersi desumere un inadempimento evidentemente pregresso rispetto all'insorgere dell'attuale crisi epidemiologica.

Peraltro, nel ricorso introduttivo la società istante non ha in alcun modo evidenziato le ragioni concrete che giustificano la richiesta né le conseguenze negative che l'esecuzione del contratto di fitto d'azienda nelle more della redazione del piano concordatario potrebbero avere sulla sfera giuridica dei creditori, limitandosi a giustificare l'istanza sulla scorta del contingente blocco dell'attività di gestione (cfr. ricorso introduttivo: "*L'attività di gestione, come riportato in altra parte del presente ricorso, già svolta con decorrenza 10 giugno 2009 da altra società appartenentesi alla famiglia è a tutt'oggi, a causa dell'epidemia COVID 19 in atto, sostanzialmente ferma*").

In difetto di allegazione di concreti elementi di valutazione che consentano al Collegio di verificare la funzionalità della sospensione rispetto al piano concordatario e rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto della dedotta risoluzione di diritto del contratto, la richiesta di autorizzazione alla sospensione temporanea va, pertanto, rigettata.

4. Va parimenti rigettata la richiesta di sospensione dei contratti in strumenti finanziari derivati OTC sui tassi d'interesse (interest rate swap) nn. 19344036 e 23073559, stipulati tra la società istante e l'Istituto bancario rispettivamente, il 22 marzo 2016 ed il 30 giugno 2017.

Come noto, mentre per l'ipotesi di fallimento l'applicabilità dell'art. 76 Legge Fall. ai contratti derivati ha trovato regolamentazione con l'introduzione dell'art. 203 t.u.f., altrettanto non può dirsi riguardo alla procedura concorsuale del concordato preventivo.

L'art. 169 Legge Fall., infatti, nell'individuare le norme in materia di fallimento che trovano direttamente applicazione al concordato, non richiama l'art. 76 Legge Fall., di talchè, mancando ogni riferimento alla procedura di concordato preventivo anche nell'art. 203 t.u.f., ne consegue che il ricorso al concordato preventivo non determina l'automatico scioglimento dei contratti derivati pendenti alla data del ricorso che proseguono pur dopo il deposito della domanda.

Il generico riferimento ai "contratti in corso di esecuzione", senza alcuna specificazione in ordine alla loro natura, rende pertanto astrattamente utilizzabile lo strumento previsto dall'art. 169-bis Legge Fall. anche in relazione ai contratti che regolano operazioni in derivati.

La delicatezza delle conseguenze che dalla sospensione possono derivare – tenuto conto della peculiarità di tale fattispecie contrattuale, tale per cui l'obbligazione di pagamento del differenziale da parte del contraente *in bonis* sorge indipendentemente dallo svolgimento di una controprestazione da parte dell'imprenditore in crisi - impone, tuttavia, un'attenta valutazione da parte del Giudice circa la funzionalità dello scioglimento rispetto al piano concordatario e al miglior soddisfacimento dei creditori, che si concreta in un giudizio prognostico sulle conseguenze dell'esecuzione del contratto nella sfera giuridica del



debitore concordatario: così, solo se la prognosi è sfavorevole per il debitore potrà essere autorizzata la sua sospensione nelle more del deposito della proposta e del piano.

Il fatto che spetti unicamente al debitore la decisione circa la proposizione dell'istanza di sospensione impedisce di ritenere che al Giudice sia rimesso un accertamento pieno in ordine alla convenienza o meno per i creditori della prosecuzione dei derivati e della loro compatibilità con il piano di concordato, essendo il sindacato del Tribunale limitato alla effettiva sussistenza delle ragioni di non convenienza o di non compatibilità con il piano dichiarate dal debitore, relativamente ai contratti individuati dallo stesso debitore (cfr. in tal senso Trib. Ravenna, 22 ottobre 2014, che ha valorizzato ai fini della concessione dell'autorizzazione allo scioglimento la natura liquidatoria del concordato, ritenuta incompatibile con l'investimento in derivati).

Nel caso di specie, la società istante non ha chiaramente evidenziato quali siano le ragioni di non convenienza o di non compatibilità dei predetti contratti derivati con il redigendo piano né le conseguenze negative che l'esecuzione degli stessi potrebbero avere nella sfera giuridica del debitore concordatario, limitandosi ad evidenziare il rischio che *“alla scadenza, in presenza di un valore mark to market negativo ne dovrebbe derivare il pagamento in prededuzione che potrebbe, tuttavia, dar luogo ad alcune problematiche, soprattutto in relazione al valore negativo da indicare sulla domanda definitiva”*, ovvero sia riconducendo la richiesta all'elevato fattore di rischio fisiologicamente connesso a tale tipologia contrattuale.

L'autorizzazione alla sospensione non può tuttavia fondarsi - in difetto di una espressa previsione normativa che disponga l'automatica sospensione - sulla mera valorizzazione di tale profilo di “rischiosità”, connaturato all'operazione economica in sé considerata, ma presuppone una specifica allegazione delle ragioni che giustificano la richiesta di sospensione, così da consentire al Tribunale adito di verificare la funzionalità della sospensione rispetto al piano concordatario e, soprattutto, rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.

In difetto di tale concreta allegazione, la richiesta di autorizzazione alla sospensione va rigettata.

5. Va, infine, accolta la richiesta di autorizzazione alla sospensione del contratto stipulato in data 1 agosto 2018 con _____ di apertura di credito in conto corrente per anticipi a tutt'oggi utilizzata per complessivi € 186.889,60.

Secondo l'interpretazione largamente invalsa nella giurisprudenza, tra i contratti oggetto di possibile sospensione o scioglimento ex art. 169-bis Legge Fall. rientrano i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie, anche se la banca - che non ha ancora provveduto all'incasso - abbia già erogato il credito (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Perugia, 18 Luglio 2018, Tribunale Massa, 5 giugno 2018; cfr., anche Tribunale Bergamo, 28 Gennaio 2016 che si è espresso nei seguenti termini: *“Rientrano a pieno titolo nel novero dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis legge fall. la concessione di linee autoliquidanti ove la banca abbia assicurato dette linee di credito autoliquidanti con una combinazione di negozi collegati, cioè previa anticipazione di parte della somma oggetto del credito dietro presentazione di fattura, nell'ambito di un*



contratto di apertura di credito, dietro conferimento, da parte del cliente alla banca, di un mandato all'incasso in rem propriam del credito oggetto dell'anticipazione, mandato assistito da un patto di compensazione”).

I contratti bancari formati da negozi giuridici complessi, caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca ad incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, rientrano nel novero dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis Legge Fall., in quanto, in tali rapporti, la banca non ha esaurito le proprie obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, dovendo ancora completare la prestazione di incasso in virtù del mandato *in rem propriam* e del patto di compensazione.

Il rapporto non può dunque ritenersi esaurito con la mera messa a disposizione del denaro, con la conseguenza che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art 169-bis Legge Fall. sia il contratto principale di servizio sia i patti accessori, quali il mandato *in rem propriam* ed il patto di compensazione.

Detto altrimenti, nel caso in cui la banca, prima dell'apertura della procedura concorsuale, anticipi all'imprenditore l'importo di un credito, assumendo il mandato al relativo incasso nell'ambito di un rapporto di conto corrente o di apertura di credito o di sconto bancario o di “anticipazione sbf”, il rapporto contrattuale, al momento dell'apertura della procedura concorsuale deve considerarsi ancora non compiutamente eseguito da entrambe le parti, posto che la banca deve ancora completare la prestazione di incasso e comunque è tenuta a prestare il servizio continuativo di cassa o a mettere a disposizione le somme concordate.

In simili situazioni l'efficacia del patto di compensazione è ostacolato, oltre che dal generale principio della *par condicio creditorum*, anche dal divieto ricavabile dall'art. 56 legge Fall., applicabile al concordato ex art. 169 legge Fall., non potendo la banca invocare la compensazione tra il credito derivante dall'anticipazione del credito e il debito restitutorio conseguente all'incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell'apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell'apertura della procedura concorsuale, anche nel caso in cui divengano esigibili successivamente (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017, n. 22277 che ha rilevato come: *“In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione”).*



Nel caso di specie, la società istante ha debitamente evidenziato le ragioni che giustificano la richiesta di sospensione, rilevando come, laddove la soluzione della crisi dovesse indirizzarsi verso uno strumento di tipo concordatario, la società avrebbe interesse ad acquisire la liquidità derivante dai crediti anticipati dalla banca onde impedire a quest'ultima di portarli a compensazione del proprio credito per l'anticipazione accordata.

D'altra parte, sulla scorta dei principi sopra espressi, la potenziale compensazione operata dalla banca dopo l'apertura della procedura tra il credito derivante dall'anticipazione del credito e il debito restitutorio conseguente all'incasso (post apertura della procedura) porrebbe comunque delicati problemi di compatibilità col generale principio della *par condicio creditorum* oltre che col divieto ricavabile dall'art. 56 legge Fall.

La richiesta di autorizzazione alla sospensione va pertanto accolta, nei termini meglio evidenziati in dispositivo.

visto l'art. 169 bis Legge Fall.;

AUTORIZZA

alla sospensione per 60 giorni del contratto stipulato in data 1 agosto 2018 con di apertura di credito in conto corrente per anticipi a tutt'oggi utilizzata per complessivi € 186.889,60, a seguito dell'anticipazione integrale dell'importo della fattura n. 112/04 del 31 dicembre 2019 e, parziale, della fattura n.102/04 del 3 novembre 2019, emesse nei confronti della Prefettura di Campobasso, in esecuzione della convenzione n.47725, sottoscritta il 2 agosto 2016, per la gestione del servizio di accoglienza in favore dei migranti e successive proroghe tecniche.

Dispone che la sospensione del contratto abbia effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.

RIGETTA

la richiesta di autorizzazione alla sospensione:

- del contratto di affitto di azienda stipulato con scrittura privata in data 27 aprile 2017, autenticata dal Notaio registrata a Campobasso il successivo 26 maggio 2017 al n.1261, serie T;
- dei contratti in strumenti finanziari derivati OTC sui tassi d'interesse (interest rate swap)

rispettivamente, il 22 marzo 2016 ed il 30 giugno 2017.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al commissario giudiziale.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 07/05/2020.

il giudice relatore

